



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MISIANI, BOCCIA, NICITA, TAJANI, CAMUSSO, MALPEZZI, ZAMBITO, RANDO, D’ELIA, ROJC, IRTO, VERINI, FRANCESCHELLI, MARTELLA, PARRINI, FURLAN, VALENTE, GIACOBBE, BAZOLI, ROSSOMANDO, ALFIERI, MANCA e BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2024

Disposizioni per la trasparenza delle procedure di nomina del Ragioniere generale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – La Ragioneria generale dello Stato (RGS) è un organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio ed ha come principale obiettivo istituzionale quello di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche.

Alla RGS è delegata la fondamentale funzione della certezza e dell'affidabilità dei conti dello Stato, nonché della verifica e dell'analisi degli andamenti della spesa pubblica. Sono di sua competenza la predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. Essa è chiamata ad intervenire – in sede di esame preventivo – su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico-finanziaria dello Stato e ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili; a svolgere, attraverso l'attività ispettiva, funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.

I compiti della RGS sono stati recentemente rafforzati per ottenere una maggiore completezza del monitoraggio e dell'analisi degli andamenti di spesa, ai fini degli obiettivi di crescita interna e del rispetto del patto di stabilità.

Il Ragioniere generale dello Stato è la figura che assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività della RGS e del sistema delle Ragionerie da essa dipendenti. Egli ha la responsabilità sull'esattezza e la prontezza delle registrazioni contabili e per

il servizio del riscontro contabile su tutta l'Amministrazione dello Stato. La sua peculiare collocazione istituzionale si riflette sia sullo stato giuridico sia sulla configurazione funzionale, conferendogli una posizione in larga misura atipica nel quadro della dirigenza amministrativa statale, una riconosciuta autonomia funzionale e l'attribuzione di rilevanti funzioni proprie.

Il complesso di competenze, poteri di conoscenza e coordinamento dei fenomeni finanziari pubblici, la personale responsabilità in relazione all'attività di contabilizzazione ragionieristica, nonché la particolare posizione di vertice sul personale della Ragioneria, fanno del Ragioniere generale dello Stato una figura dotata di peculiare rilevanza tra gli organi dell'amministrazione statale.

L'approfondita conoscenza della materia della contabilità pubblica e le elevate competenze professionali acquisite hanno sempre caratterizzato le scelte del Governo nell'individuazione e nella nomina del Ragioniere generale dello Stato, spesso maturata all'interno della stessa Ragioneria o presso la Banca d'Italia.

Le recenti vicende sulle ipotesi di sostituzione del Ragioniere generale dello Stato, riconfermato nell'incarico dallo stesso esecutivo in data 19 gennaio 2023, hanno fatto emergere problematiche di trasparenza sulle ragioni di fondo e sulle modalità adottate, che appaiono tra l'altro in palese contrasto con l'interesse del Paese, mentre sono in corso i negoziati con la Commissione dell'Unione europea sul piano strutturale di bilancio e in coincidenza con l'avvio dell'impostazione della prossima manovra di bilancio.

Alla luce della vicenda, appare opportuno prevedere una diversa procedura di nomina del Ragioniere generale dello Stato, che nel rispetto dei caratteristici profili di professionalità che hanno da sempre contraddistinto tale figura, consentano una maggiore trasparenza delle procedure di nomina e il coinvolgimento nella stessa del Parlamento, con l'obiettivo di consolidare l'autorevolezza e la peculiarità di tale figura nel nostro ordinamento.

Nel merito, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che il Ragioniere generale dello Stato può essere scelto tra personalità con requisiti di elevata esperienza professionale maturata in materia di politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica per la durata di almeno un quinquennio presso la Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Banca centrale europea, l'Ufficio parlamentare del bilancio e le principali organizzazioni econo-

miche e finanziarie internazionali. Il Ragioniere generale dello Stato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, al fine di garantire la trasparenza della relativa procedura, la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Al fine di garantire l'indipendenza del Ragioniere generale dello Stato è altresì prevista una durata della carica di sette anni. Infine, si stabilisce che non possano ricoprire la carica di Ragioniere generale dello Stato coloro che abbiano ricoperto incarichi di governo o di diretta collaborazione di governo nei cinque anni precedenti alla nomina.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Ragioniere generale dello Stato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. Il Ragioniere generale dello Stato è scelto tra personalità con requisiti di elevata esperienza professionale maturata in materia di politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica per la durata di almeno un quinquennio presso la Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti, la Banca d'Italia, la Banca centrale europea, l'Ufficio parlamentare del bilancio e le principali organizzazioni economiche e finanziarie internazionali. La nomina è subordinata al parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il Ragioniere generale dello Stato dura in carica sette anni. Ad esso spetta una indennità di carica da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Non può essere nominato Ragioniere generale dello Stato chi abbia ricoperto incarichi di governo o di diretta collaborazione di governo nei cinque anni precedenti alla nomina.